

CONTRATTO DI VENDITA E GARANZIA PER L'ACQUISTO DI CUCCIOLI DI CANI

Art.1 – (accettazione scrittura privata)

Il Sig. _____ nato il _____ a _____ e residente in
_____ via _____ n° _____ CAP _____ Città _____ Provincia(____),
Tel. _____ Cell. _____ Codice Fiscale _____ Doc. _____
Num. _____

Di seguito denominato per brevità "Acquirente" acquista da " _____ " un Cucciolo.

Razza _____ Sesso _____ Colore _____ Con Microchip n° _____

Consegnato in data _____ con Garanzia dal _____ al _____.

Il Prezzo pattuito è di € (_____) Con le seguenti modalità do pagamento: _____

Acconto di (€ _____) versato il _____ ed il restante versato alla avvenuta consegna di (€ _____)

Art.2 – Modalità e Requisiti di consegna

Il cucciolo viene consegnato all'acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il quale acquirente dà atto al venditore dell'avvenuto trasferimento del possesso, liberandolo da ogni obbligazione relativa alla consegna.

- 1. Microchip e Iscrizione all'Anagrafe Canina**
- 2. Minimo una vaccinazione e la programmazione della profilassi vaccinale successiva + una sverminatura**
- 3. Esame parassitologico interno ed esterno, e Certificato di idoneità medica**
- 4. Consulenza alimentare personalizzata a seconda della razza e dell'età del cucciolo**
- 5. Certificato di Iscrizione Ai Registri W.K.U. (Certificato di Razza)**

Art. 3 – Adempimenti dell'acquirente.

L'acquirente si impegna, con dichiarazione conservata agli atti di " _____ ", a portare il cucciolo da un **Veterinario di fiducia entro 48 ore** dalla consegna, per accertarne il buono stato di salute, e ad inviare, via email, a: " _____ ", entro **24 ore** dalla data della visita, un attestato di buona salute, firmato e timbrato dal medico veterinario in questione. In caso di riscontro positivo, con test effettuato, a malattie di forma virale quali nello specifico: "**Cimurro (Morva Canina) e Parvovirus Canino**" il cucciolo, dovrà nell'immediato, essere condotto presso il venditore o affidato esclusivamente ai veterinari indicati dallo stesso venditore per le cure del caso. Il venditore, in mancanza del predetto attestato o test, non si assume alcuna responsabilità in ordine allo stato di salute del cucciolo, L'acquirente dichiara, senza riserva alcuna, di aver controllato il cucciolo consegnatogli e di averlo trovato in perfette condizioni di salute ed esente da vizi apparenti, L'acquirente dichiara, altresì, di acquistare il cucciolo quale animale da compagnia, senza alcuna pretesa di destinarlo ad uso particolare.

Il cucciolo viene consegnato all'acquirente alle ore _____ del giorno _____

Art.4 – Garanzia e sue condizioni

Le parti si danno reciprocamente atto della inapplicabilità al caso di specie delle norme previste dagli artt. 1519-bis e ss. c.c., stante l'operatività di tale disciplina nei confronti dei soli beni derivanti da un processo di fabbricazione o di produzione e dispongono consensualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1487 c.c., di limitare l'obbligo del venditore di prestare la garanzia per i vizi, sia per quelli palesi che per quelli occulti, alle sole patologie manifestatesi entro il termine perentorio di una settimana dalla consegna.

Per le patologie manifestatesi entro detto termine, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., l'obbligo da parte del venditore di prestare gratuitamente tutte le cure mediche del caso presso la propria clinica veterinaria, senza nessun aggravio ulteriore di spese per l'acquirente.

A tale proposito l'acquirente, rinuncia espressamente, ora per allora, al diritto di richiedere il risarcimento di ogni danno ulteriore, accettando di limitare il risarcimento dovuto dal venditore alla sola prestazione dianzi promessa.

Il Seguento contratto è composto da n°2 pagine.

Le spese di degenza e cura nei casi dell'Art. 3 saranno **esclusivamente** a carico del venditore, entro i 7 giorni previsti dalla garanzia. Non verranno rimborsate né spese in farmaci, né prestazioni veterinarie, effettuate da qualsivoglia professionista, senza aver prima interpellato il venditore. Si invita pertanto, a contattare preventivamente il venditore, prima di qualsiasi iniziativa.

Art.5 – Decesso del cucciolo

Nel caso in cui si verifichi il decesso del cucciolo entro i termini stabiliti, l'acquirente dovrà procedere a sue spese, **all'esame autoptico e sierologico**, eseguito unicamente presso un **Istituto Zooprofilattico di Stato**, che rilascerà apposita documentazione. La sostituzione del cucciolo avverrà entro **13 mesi** Dalla data di richiesta e l'acquirente non sarà tenuto a pagare alcuna spesa aggiuntiva. **In tale occasione, dovrà, però, essere fornita tutta la documentazione relativa alla malattia infettiva, rilasciata da un Istituto Zooprofilattico di Stato.** In ogni caso, ai sensi dell'art. 1383 c.c., resta espressamente escluso l'obbligo del venditore di rimborsare all'acquirente le spese per medicinali e/o per visite veterinarie, e/o di risarcire qualsivoglia danno a qualsiasi titolo riferibile alla patologia sopravvenuta.

Art.6 – Restituzione del cucciolo

In nessun caso, alla luce della L. 281/91 che obbliga l'acquirente a censire gli animali da affezione all'anagrafe regionale vietando espressamente di liberarsene, sarà consentito all'acquirente di restituire il cucciolo al venditore, chiedendo la risoluzione del contratto. Per le medesime ragioni, si conviene che in nessun caso il venditore, ritirerà il cucciolo affetto da vizi, che resterà sempre di proprietà dell'acquirente.

Art. 7 – Clausola di Mediazione

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto dovrà esse sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione presso un Organismo iscritto al Ministero della Giustizia deputato a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 8 – Foro Competente

Le parti convengono fin da ora che per ogni eventuale controversia in ordine al presente sarà adito, quale unico Foro competente, il tribunale di
" Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 9 – Privacy

Ai sensi della L. 675/96 l'acquirente autorizza il venditore al trattamento dei dati sensibili contenuti nel presente contratto, unicamente per finalità relative all'adempimento degli obblighi connessi. Il venditore si obbliga, inoltre, a rispettare le misure necessarie alla tutela della privacy e della sicurezza dei dati raccolti e a non divulgarli senza preventiva autorizzazione scritta del titolare.

li _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

L'acquirente dichiara di aver letto le clausole di cui agli art. 1 (accettazione e scrittura privata) art. 2 (Modalità e requisiti di consegna) art. 3 (adempimenti dell'acquirente) art. 4 (garanzie e sue condizioni) art. 5 (decesso del cucciolo) art. 6 (restituzione del cucciolo) art. 7 (clausola di mediazione) art.8 (foro di competenza) e art. 9 (Privacy), e di accettarle espressamente senza riserva alcuna.

L'ACQUIRENTE
